UMBRIA
STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)
CENTRALINO: 075 5836002

mailbox: cru@lnd.it
comunicazionicru@lnd.it

NUMERO COMUNICATO N. 69 DATA COMUNICATO 29/10/2026

STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Sommario

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE..... 1376

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Paolo Cutini e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 29 Ottobre 2026**, ha assunto le seguenti decisioni:

PRIMA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. ATHLETIC CLUB BASTIA** IN MERITO ALLA GARA SAN LUCA CALCIO – ATHLETIC CLUB BASTIA, DISPUTATASI A BASTIA UMBRA IL 10.10.2026, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 56 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 14.10.2026, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE ANTONINI NICOLO' PER CINQUE GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO **29.10.2026** HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dall'esame degli atti ufficiali di gara emerge che il calciatore Nicolò Antonini è stato espulso per avere pronunciato frasi irriguardose e minacciose nei confronti del Direttore di gara, reo, a suo dire, di non aver sanzionato un intervento falloso ai suoi danni. Dopo la notifica dell'espulsione il calciatore teneva un comportamento gravemente irriguardoso all'indirizzo dell'Arbitro.

Alla luce di quanto precede, la sanzione irrogata dal G.S. appare congrua rispetto ai fatti contestati e quindi meritevole di conferma.

P.Q.M.

Respinge il reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
Avv. Francesco Temperini Presidente
Avv. Paolo Cutini
Dott. Domenico Oristanio

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Paolo Cutini e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 29 Ottobre 2026**, ha assunto le seguenti decisioni:

PRIMA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **G.S.D. ROMEO MENTI** IN MERITO ALLA GARA ROMEO MENTI - MONTEFRANCO, DISPUTATASI AD ALLERONA SCALO IL 11.10.2026, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR.56 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 15.10.2026, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE LUPI LORENZO PER CINQUE GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO **29.10.2026** HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dal referto arbitrale emerge in maniera univoca il comportamento irriguardoso posto in essere dal calciatore Lupi Lorenzo nei confronti del Direttore di gara a fine gara in conseguenza dell'espulsione da quest'ultimo decretata nei confronti del calciatore stesso.

Considerata anche la sanzione conseguente all'espulsione per doppia ammonizione, la squalifica inflitta dal G.S. è congrua e meritevole di integrale conferma in quanto corrispondente al minimo edittale di cui all'art.36 nr.1. lett.a) CGS.

P.Q.M.

Respinge il reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
Avv. Francesco Temperini Presidente
Avv. Paolo Cutini
Dott. Domenico Oristanio

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Paolo Cutini e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua **riunione del 29 Ottobre 2026**, ha assunto le seguenti decisioni:

UNDER 16 REGIONALE

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. J.RAMAZZANO COLOMBELLA** IN MERITO ALLA GARA MADONNA DEL LATTE – J.RAMAZZANO COLOMBELLA, DISPUTATASI A CITTA' DI CASTELLO IL 10.10.2026, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR.07 DELLA DELEGAZIONE DUISTRETTUALE DI GUBBIO DEL 15.10.2026, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE VERDUCCI FRANCESCO FINO AL 15.11.2026.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO **29.10.2026** HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dall'esame degli atti ufficiali di gara emerge che il calciatore Francesco Verducci, a seguito di un contatto con un giocatore avversario non sanzionato dall'Arbitro, pronunciava all'indirizzo di quest'ultimo una frase offensiva.

La sanzione irrogata dal G.S. corrispondente al minimo edittale, appare dunque congrua e, come tale meritevole di integrale conferma.

P.Q.M.

Respinge il reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Paolo Cutini

Rag. Riccardo Toccaceli

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Paolo Cutini e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 29 Ottobre 2026**, ha assunto le seguenti decisioni:

COPPA PRIMAVERA PRIMA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. PRO FICULLE** IN MERITO ALLA GARA PRO FICULLE – JULIA SPELLO CASTELLO, DISPUTATASI A FICULLE IL 14.10.2026, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR.57 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 16.10.2026, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE PAGNOTTA DIEGO PER TRE GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO **29.10.2026** HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Il Direttore di gara ha confermato a questa Corte quando già descritto nel referto circa il comportamento offensivo posto in essere nei suoi confronti dal calciatore Pagnotta, pur precisando che detto calciatore aveva poco prima subito un intervento per gioco pericoloso.

Considerato tuttavia che la sanzione inflitta dal G.S. è addirittura inferiore al minimo edittale di cui all'art. 36 nr.1 lett.a) CGS, la sanzione è meritevole di integrale conferma.

P.Q.M.

Respinge il reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
Avv. Francesco Temperini Presidente
Avv. Paolo Cutini
Dott. Domenico Oristanio

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 29 OTTOBRE 2026

Il Segretario
Matteo Donato

Il Presidente
Luigi Repace